



Oggetto: autorizzazione della proroga, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, dei contratti attuativi - stipulati in adesione alla Convenzione Consip "TELEFONIA MOBILE 8" CIG originario 782331756B - aventi rispettivamente ad oggetto:

- i servizi di telefonia mobile - CIG Derivato Z52323076A;
- il servizio per utenti mobili ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT EMM - CIG Derivato Z05327F909.

(Mod. 232_01 prot. n. 181985167 del 06/11/2023 - Mod. 232_02 n. 96/2023, prot. n. 136509 del 6/11/2023).

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *"specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali"*;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021

(comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 09 marzo 2023, n. 80, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, anche il predetto incarico non oltre il raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione dell'AIFA, di cui all'art. 3 del decreto-legge n.169/2022, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2022;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., e confermata dalla Determinazione del Sostituto del Direttore Generale, Dott.ssa Anna Rosa Marra, n. 41 del 03/02/2023;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del Regolamento dell'Agenzia;

Viste le determinazioni del Direttore Generale n. 1933 del 27 novembre 2017 e n. 1243 del 30 novembre 2020, con le quali è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001, al dott. Maurizio Trapanese, l'incarico di dirigente di seconda fascia del Settore ICT, di cui all'art. 8, comma 1 del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici" con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto indette dal 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii., applicabile *ratione temporis* a tutte le procedure di gara indette anteriormente al 1° luglio 2023 e quindi ai contratti in oggetto;

Visto in particolare l'art. 106 comma 11 in virtù del quale *"la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente*

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;

Vista la circolare AgID del 24/06/2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 approvato con Decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022;

Visto il Piano triennale per l'informatica 2022-2024 dell'Agenzia Italiana del Farmaco che è il documento di indirizzo strategico ed economico pensato per guidare operativamente la trasformazione digitale dell'Agenzia al fine di rendere più efficace e trasparente l'attività amministrativa e garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, predisposto dal Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Strategia Italia digitale 2026), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull'eGovernment, Documento di programmazione 2022-2024 dell'Agenzia dei medicinali europea EMA) e il Piano triennale per l'informatica nella PA dell'AgID che governano il tema a livello nazionale ed europeo e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell'AIFA per l'anno 2022 e 2023;

Viste la Delibera n. 48 del 10 novembre 2022 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, recante l'approvazione del predetto Piano triennale per l'informatica 2022-2024 dell'Agenzia italiana del Farmaco;

Tenuto conto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 469/2023, è stato approvato, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024;

Visto in particolare l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *"assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017"*;

Tenuto conto che l'AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *"di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE"*;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025, come revisionato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 34 del 31 ottobre 2023;

Preso atto dell'avvenuta adozione del documento di budget economico 2024, con annesso budget per il triennio 2024-2026, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA in data 31 ottobre 2023;

Visto l'art. 1, comma 7, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, in virtù del quale *"Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e*

extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”;

Visto il comma 512 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in virtù del quale *“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;*

Vista la Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 8” - CIG originario 782331756B, attivata da Consip S.p.A. con l'OE denominato alternativamente Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A., (P.I. 00488410010), per la prestazione dei servizi di telefonia mobile in favore delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, come prorogata sino al 16/11/2023;

Visto che l'Agenzia ha aderito alla predetta Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 8”, sia per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile, con contratto attuativo CIG derivato Z52323076A, giuste determine autorizzative dirigenziali AM n. 214/2021, n. 178/2022 e n. 66 del 9/5/2023, sia per l'affidamento del servizio per utenti mobili “ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT (EMM)”, con contratto attuativo CIG derivato Z05327F909, giuste determine autorizzative dirigenziali AM n. 250/2021, n. 178/2022 e n. 66 del 9/5/2023;

Preso atto che entrambi i predetti contratti attuativi sono in scadenza al 16/11/2023;

Vista l'informativa pubblicata sul portale “AcquistinretePA” in data 27/09/2023 con la quale Consip S.p.a. ha comunicato che *“... il 16 novembre 2023 scadrà la Convenzione Telefonia mobile 8 pertanto dal 17 novembre 2023 non sarà più possibile aderire alla Convenzione e stipulare nuovi ordinativi di fornitura...Per gli ordinativi emessi dal 17/11/2021 al 16/11/2022 (compreso) i relativi contratti attuativi avranno durata sino al termine della Convenzione stessa, ossia fino al 16/11/2023 compreso... Ti informiamo inoltre che l'attivazione della Convenzione Telefonia Mobile 9 avverrà presumibilmente entro novembre 2023, fatte salve eventuali successive comunicazioni. Le Amministrazioni con contratti attuativi (relativi a Telefonia mobile 8) in scadenza al 16 novembre 2023 – nelle more dell'attivazione della Convenzione Telefonia mobile 9 e/o per garantire la migrazione delle utenze così da assicurare la continuità dei servizi aderendo alla successiva edizione – potranno valutare, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 o del d.lgs. 36/2023 le modalità più opportune per dare continuità ai servizi di telefonia necessari...”;*

Preso atto che la procedura di gara per la stipula della Convenzione Consip “Telefonia mobile 9” è stata aggiudicata da Consip S.p.a. alla società Vodafone Italia S.p.A. ma alla data odierna non è ancora stata attivata;

Vista infatti l’informativa pubblicata in merito sul portale “AcquistinretePA” in data 02/11/2023 e acquisita al protocollo AIFA n. 181985167 del 6/11/2023 con la quale Consip ha precisato che “...Le Amministrazioni con contratti attuativi in scadenza, al fine di garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile, ai sensi del codice degli appalti, potranno richiedere a Tim (attuale operatore della Convenzione “Telefonia mobile 8”) la temporanea prosecuzione dei contratti vigenti. La prosecuzione dei contratti – che sarà alle stesse condizioni economiche e con una durata, individuata da ciascuna Amministrazione nel limite massimo di 18 mesi, con clausola di recesso anticipato al completamento della migrazione – dovrà essere richiesta direttamente dalle Amministrazioni, inviando entro il 16 novembre 2023 una specifica comunicazione all’indirizzo PEC telefoniamobile8@telecomitalia.it”....;

Visto il modulo “232_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” del Settore ICT, prot. n. 181538243 del 09/10/2023 come rettificato in data 06/11/2023 con un nuovo modulo di richiesta acquisto recante prot. n. 181985167, con il quale il Dirigente nonché RUP della procedura *de qua*, ha dichiarato che “In riferimento alla richiesta d’acquisto di pari oggetto del 9 ottobre 2023 (prot. grigio n. 181538243), tenuto conto che la Consip S.p.a., con la nota informativa del 2 novembre 2023 (vedi allegato), ha comunicato che per la Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8” è stata prevista “la temporanea prosecuzione dei contratti vigenti” e, in particolare, che la prosecuzione dei contratti “che sarà alle stesse condizioni economiche e con una durata, individuata da ciascuna amministrazione, nel limite massimo di 18 mesi, con clausola di recesso anticipato al completamento della migrazione”, si ritiene opportuno di rettificare la durata della proroga dei contratti di adesione alla Convenzione Consip “TELEFONIA MOBILE 8” (CIG 782331756B) stipulati dall’AIFA con l’OE Telecom Italia per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile (CIG Derivato Z52323076A) e per il servizio per utenti mobili ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT (EMM) (CIG Derivato Z05327F909), per 18 anziché 6 mesi (n.d.r. come inizialmente richiesto nel sopra citato modulo 232_01 prot. n. 181538243 del 09/10/2023) al fine di garantire i servizi in oggetto, senza soluzione di continuità, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip “Telefonia mobile 9” aggiudicata in via definitiva, ma non efficace, all’Operatore Economico Vodafone S.p.a.. A tale riguardo, si precisa che la proroga temporale dei citati contratti dal 17 novembre 2023 al 16 maggio 2025 comporterà per l’Agenzia un onere stimato in euro 24.000,00 oltre IVA.;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 96/2023, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 06/11/2023, attestante la copertura finanziaria (All. 1);

Vista la relazione tecnica del 09/10/2023 a firma del dirigente del Settore ICT allegata alla richiesta di acquisto originaria e alla quale integralmente si rimanda (All.2);

Considerato che la proroga tecnica costituisce rimedio normativamente previsto in quanto teso ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità nelle more della stipula del nuovo contratto in ossequio al principio di continuità dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 della Costituzione e che pertanto alle amministrazioni in qualità di stazioni appaltanti il ricorso a detto istituto è concesso nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente, come espressamente previsto dal legislatore al sopra citato comma 11 dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici e ripetutamente affermato dall’ANAC in molteplici deliberazioni (Cfr. Deliberazione n. 66 del 18/07/2012; n. 86 del 6/10/2011; n. 36 del 10/09/08);

Preso atto, pertanto di quanto dichiarato dal RUP circa la necessità, al fine di assicurare e garantire la continuità nell'erogazione dei predetti servizi, di prorogare ai sensi dell'art. 106 comma 11 d.lgs. n. 50/2016 sussistendone i relativi presupposti, i sopra citati contratti attuativi stipulati in adesione alla Convenzione Consip "TELEFONIA MOBILE 8" (CIG originario 782331756B), aventi per oggetto rispettivamente i servizi di telefonia mobile (CIG Derivato Z52323076A) e il servizio per utenti mobili ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT (EMM) (CIG Derivato Z05327F909), per il limite massimo consentito da Consip S.p.A. di 18 mesi, sino all'attivazione da parte di Consip S.p.A. della Convenzione Telefonia Mobile 9 e per consentire la migrazione dei servizi in parola dal fornitore uscente a quello entrante, e comunque non oltre il 16/05/2025, salva diversa determinazione;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

autorizzazione alla proroga dei contratti di telefonia mobile CIG derivato Z52323076A e CIG derivato Z05327F909, stipulati da AIFA in adesione alla Convenzione Consip "TELEFONIA MOBILE 8" CIG originario 782331756B

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., la proroga tecnica dei contratti attuativi aventi per oggetto rispettivamente i servizi di telefonia mobile (CIG Derivato Z52323076A) e il servizio per utenti mobili ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT (EMM) (CIG Derivato Z05327F909), sottoscritti da AIFA in adesione alla Convenzione Consip "TELEFONIA MOBILE 8" (CIG 782331756B), stipulata da Consip S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A., (P.I. 00488410010), sede legale in 20123 Milano, Via Gaetano Negri n. 1.
2. La validità della proroga decorre dal 17/11/2023 per il tempo occorrente per procedere all'adesione alla Convenzione Telefonia Mobile 9, una volta attivata da Consip, e per consentire la migrazione dei servizi in parola dal fornitore uscente a quello entrante e comunque non oltre il 16/05/2025, salva diversa determinazione di AIFA.
3. Ferma restando la clausola di recesso anticipato dalla proroga in argomento al completamento della migrazione da comunicarsi all'OE con preavviso di 30 giorni, la proroga lascia invariata ogni altra previsione e condizione contenuta nei sopra citati contratti attuativi e nelle rispettive determine autorizzative dirigenziali AM nn. 214/2021, 250/2021, 178/2022 e 66/2023, con clausola di recesso anticipato al completamento della migrazione.

Art. 2

autorizzazione alla spesa

1. Fermo restando quanto già autorizzato con le determine dirigenziali AM nn. 214/2021, 250/2021, 178/2022 e 66/2023, per effetto della proroga in parola dei due contratti attuativi CIG derivato Z52323076A e Z05327F909, è autorizzata una ulteriore spesa complessiva di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) oltre IVA.
2. Detta spesa graverà *pro quota* sul budget degli anni 2023, 2024 e 2025, secondo le classificazioni conto bilancio riportate nel Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 96/2023 allegato.

3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate dall'OE denominato alternativamente Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A. - P.I. 00488410010.

Art. 3
pubblicità e trasparenza

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Antonino Laganà

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 6/11/2023 n. 96/2023 attestante la copertura finanziaria;
2. Relazione Tecnica del settore ICT del 10/10/2023.

Pubblicato sul profilo del committente in data _____.